

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Ricorso ex artt. 14-ter e seguenti, Legge 27.1.2012 n. 3 **per l'ammissione alla procedura di Liquidazione del Patrimonio**

All'Illustrissimo Giudice delegato,

Loredana Paoletti, nata a Schaffhausen (Svizzera) il 23/11/1975 e residente a Castel San Pietro Terme in Via _____, Codice fiscale: _____ (Debitore, allegato 1), di professione cuoca.

Elettivamente domiciliata e rappresentata dalla:

D.ssa Maria Teresa Piccinnu, dottore commercialista, domiciliata per il presente procedimento a Castel San Pietro Terme, in Via A. Meucci 24\c.

Riferimenti: mariateresa.piccinnu@pec.it - Cellulare _____ – Tel. _____

-per la ricorrente-

1. PREMESSE

La sottoscritta ricorrente LOREDANA PAOLETTI, con istanza depositata in data 16/11/2020 presso l' OCC dei DOTTORI COMMERCIALISTI DI BOLOGNA, si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 6, comma 2 lettera c) L.3/2012. Versa dunque in uno stato di perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile.

Evidenzia altresì che non ricorrendo le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lettera a) e b), L.3/2012, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15, comma 9, chiedeva la nomina di un professionista che svolgesse i compiti attribuiti agli Organi di Composizione della Crisi.

In data 18/12/2020 è stato assegnato il ruolo generale n. 4446 dal Dott. Adolfo Barbieri che nominava ELIO ARCURI DOTTORE COMMERCIALISTA con studio in BOLOGNA, in Via FERRARESE n. 3 40128 BOLOGNA, tel/fax n.051 371020, indirizzo pec: elio.arcuri@legalmail.it, quale Gestore della crisi ai sensi dell'art. 15, comma 9, L.3/2012. A seguito dell'accettazione

dell'incarico in data 21\12\2020 il Professionista Dott. Elio Arcuri procedeva all'esame della documentazione messa a disposizione dal ricorrente.

Successivamente, si sono avute diverse consultazioni e un incontro conclusivo nel corso del quale il Professionista ha chiesto ed ottenuto ogni documentazione utile alla puntuale ricostruzione della sua situazione patrimoniale, economica e finanziaria. La ricorrente è a conoscenza che il beneficio dell'esdebitazione di cui all'art. 14 terdecies della L. 3/2012 è solo eventuale e comunque demandato ad un successivo ed eventuale procedimento da radicarsi nei modi di legge. Ai fini della stessa esdebitazione, che qui richiamiamo e che si rinnoverà al termine della procedura liquidatoria, si precisa che il ricorrente non ha compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura, nessun protesto, nessuna iscrizione negativa, nessun rilievo di tipo penale, così come risulta anche dalle visure prodotte e agli atti (allegato 2).

Resa edotta di quanto precede, dichiara che intende comunque avvalersi della procedura di liquidazione dei beni in quanto la ritiene l'unica modalità organica, efficace e più accessibile per assolvere ai suoi debiti, seppur parzialmente, nei confronti dei creditori.

Si richiede la riunione e il coordinamento delle richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento presentate distintamente dai due fratelli Paoletti Sandro e Paoletti Loredana, membri della stessa famiglia, conviventi e con stessa origine del sovraindebitamento (art. 7-bis Procedure familiari – D.L. 28 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020 n. 176)

2. STORICO SULLE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Si riporta la relazione sottoscritta dalla ricorrente.

“Per ripercorrere le cause della situazione attuale di sovraindebitamento devo collegarmi alla identica storia di mio fratello Sandro che anche lui chiede l'accesso alla procedura della legge 3\2012.

Oltre che fratelli, siamo stati anche soci della 3 JOLLY SNC DI PAOLETTI SANDRO E PAOLETTI LOREDANA, società che gestiva un'attività di ristorante-pizzeria, chiusa nel gennaio del 2017.

I nostri problemi di sovraindebitamento sono stati originati da situazioni connesse all'attività aziendale.

Il Ristorante-Pizzeria 3 Jolli era gestito dai nostri genitori e dai loro soci fin dal 1981 con una società in accomandita semplice.

Mio fratello Sandro era entrato in società nel 2001 come socio accomandante. Nel 2002 sono entrata anche io come socio accomandante rilevando parte delle quote del socio uscente sig. Diego Garavini. A quei tempi avevamo entrambi un ruolo marginale nelle scelte e nella gestione,

praticamente eravamo trattati come dei dipendenti senza poter incidere nell'andamento dell'azienda perché ritenuti giovani e inesperti.

Nel 2002 ho acquistato con i miei genitori un'abitazione dove tuttora viviamo tutti. Io detengo 1\3 della proprietà e i miei genitori i rimanenti 2\3. Abbiamo acceso un mutuo.

Nel 2012 io e mio fratello Sandro abbiamo rilevato la totalità delle quote dai nostri genitori e dai nostri zii prendendo in mano la gestione del ristorante in maniera autonoma rispetto a loro trasformando la società da accomandita semplice a società in nome collettivo.

*La società però era già a quel tempo abbastanza compromessa sia per le forti spese di gestione, sia per eventi straordinari che avevano causato uno squilibrio finanziario. In particolare un accertamento subito dalla Agenzia delle Entrate relativamente a problematiche derivanti dallo "Studio di settore" e una sanzione dell'Ispettorato del lavoro nel 2008. **Questo carico di debiti si è automaticamente riversato su di noi al momento della cessione delle quote essendo gli altri soci impossibilitati a far fronte con risorse proprie. E' stato un grande errore di cui stiamo ancora oggi pagandone le conseguenze. Però in quegli anni avevamo ancora la speranza, superata bene o male la crisi del 2008, di poter rilanciare l'azienda che manteneva nel territorio una forte notorietà e un buon flusso di clienti. Però il locale, nonostante alcuni interventi sui costi, richiedeva comunque importanti spese di gestione, in particolar modo un onerosissimo contratto di locazione di circa 4.000 euro al mese che non siamo mai riusciti a ridurre come importo per la rigidità dei proprietari, nonostante le molte rate che non riuscivamo ad onorare. L'apertura e la concorrenza di altri tre ristoranti pizzeria nelle immediate vicinanze ha poi ulteriormente complicato l'andamento del lavoro.***

Il ricorso a finanziamenti bancari per far fronte alla gestione ordinaria e per sostenere le spese legali per i contenziosi sopradescritti, non hanno comunque consentito di trovare un equilibrio gestionale e di conseguenza la mancanza di liquidità era costante.

La scarsità di risorse ci consentiva, pur con difficoltà, di pagare solo in parte i fornitori, le utenze e i dipendenti.

I debiti con l'erario e con gli istituti previdenziali si mettevano in secondo piano pensando di poterne recuperare in tempi migliori il pagamento. Purtroppo questo siamo riusciti a farlo solo parzialmente e di conseguenza si sono accumulati i debiti con ulteriori sanzioni e interessi.

Abbiamo cercato di resistere riducendo il personale e cercando altri finanziamenti bancari con la Unipol Banca e con la ex Carisbo ma senza risultato, anzi ci siamo indebitati ancora di più.

Negli ultimi tempi oltre al cronico accumulo di mensilità non pagate della locazione, alcune mensilità dello stipendio e il TFR di due dipendenti, debiti con lo Stato e Inps, abbiamo accumulato

dei debiti con altri fornitori quali Partesa, per le bevande, Lavanderia Moderna per il servizio di pulizia tovagliati, Caffè Almetti, Hera e altri fornitori vari per importi minori.

La situazione era diventata insostenibile e abbiamo dovuto di conseguenza nel 2017 cessare l'attività e chiudere con grande rammarico un locale storico per la nostra famiglia ed anche per il nostro territorio."

Attualmente la ricorrente svolge attività di cuoca presso la società Hotel Ristorante Il Gallo di Lucatini Monica e C. sas con un reddito medio netto mensile di circa € 1.500,00, desumibile dalle dichiarazioni reddituali agli atti (allegato 3) e dalle buste paga 2021 (allegato 20) con un pignoramento in atto (allegato 21).

La ricorrente è nubile, vive con i genitori e il fratello contribuendo alle spese di casa e al mutuo.

Il passivo è composto da debiti in Agenzia Riscossione per imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi di mora, da esposizioni con banche sia per l'azienda che privatamente, da canoni di locazione, da sanzioni per verbali e da debiti nei confronti di dipendenti, oltre che da debiti per utenze e merci.

La ricorrente ha cercato in tutti i modi di gestire la società con diligenza, finchè non è stata letteralmente travolta dalla situazione in gran parte originata dai genitori e dai parenti dai quali ha rilevato le quote societarie. Le intenzioni positive e la buona volontà di poter sanare la precedente gestione è evidenziata dal fatto che la ricorrente ha acquistato le quote dai genitori e dai parenti ed ha continuato con una società in nome collettivo, esponendosi ed impegnandosi di persona. Si fa presente che la ricorrente ha tentato di accedere all'istituto della rottamazione e del saldo e stralcio per cercare di trovare una soluzione al debito raggiunto almeno con lo Stato. Tale adempimento è stato presentato all'ente ma, comunque l'onere complessivo è risultato superiore alle sue possibilità. Ciò detto, oggi, a 46 anni appare difficile, senza un intervento straordinario, la possibilità di risollevarsi, sposarsi e farsi una famiglia.

In quest'ottica, va certamente riconosciuta l'opportunità di accedere alla L.3/2012, nello spirito voluto dal legislatore di concedere al debitore meritevole una seconda possibilità.

Come emerge dall'esposta cronistoria, la ricorrente è in condizioni di estrema difficoltà finanziaria per ragioni radicate nel tempo, contrarie alla propria volontà e difficilmente prevedibili. In effetti è una vittima incolpevole del proprio dissesto in gran parte causato da scelte sbagliate effettuate senza adeguata assistenza e consulenza in età giovanile.

3. REQUISITI DI ACCESSO ALLA PRESENTE PROCEDURA

Requisiti soggettivi. La ricorrente, come subito accertato dal Professionista incaricato, non si trova in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio e, in particolare, lo stesso non è soggetto a procedure concorsuali diverse rispetto a quelle regolate dalla L.3/2012 e non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, né mai, ai procedimenti di cui alla citata legge.

Requisiti oggettivi. Sotto il profilo oggettivo, la sig.ra Paoletti integra il requisito normativo del "sovraindebitato", stante il perdurante squilibrio fra obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà e definitiva incapacità di adempiere regolarmente ai propri debiti. Evidente è la sproporzione tra il complesso dei debiti e il patrimonio prontamente liquidabile.

Considerato che:

Nel formulato legislativo di cui alla L.3/2012 all'art.14-ter nel determinare le condizioni di accesso previste, non vi è alcun riferimento all'attivo messo a disposizione, alla composizione della massa passiva, alla tipologia della massa debitoria né a criteri di soddisfazione minima richiesta.

A rafforzare quanto sopra, si richiamano inoltre, la lettera b) del terzo comma dell'art.14-ter che esclude dalla liquidazione i redditi, solo nei limiti di quanto occorra al mantenimento proprio ed ella propria famiglia, e l'art. 14-quinquies comma 1, che non fa cenno ad altra ipotesi di inammissibilità. L'emissione del **decreto di apertura della liquidazione del patrimonio del sovraindebitato** viene condizionato solo alla verifica giudiziale inerente all'assenza di atti in frode ai creditori nei cinque anni antecedenti alla presentazione della domanda.

L'assenza di **atti in frode** nel quinquennio va accertata altresì, ai sensi dell'art. 14-terdecies, comma due, lett. b), per riconoscere al debitore sovraindebitato, al termine della liquidazione del suo patrimonio, il beneficio dell'esdebitazione.

Quanto sopra per evidenziare come la liquidazione del patrimonio sia una procedura comunque permeata dal riconoscimento di un *favor* per il sovraindebitato, *favor* che avrebbe ragion d'essere soltanto in presenza, appunto, di determinati requisiti etici.

Ne consegue, che sarà possibile e perfettamente lecito ammettere alla Liquidazione del Patrimonio, procedure in cui si preveda anche la pur minima soddisfazione di tutti i creditori concorsuali, così come appare altresì lecito ammettere anche in questo caso, in analogia con quando accade nei fallimento privo di attivo ex art. 102 L. F. l'accesso a Liquidazioni prive o con scarsa massa attiva.

Tali considerazioni, derivano dalla consapevolezza, che non vi sarà alcun *Vulnus* per i creditori, poiché essi non avrebbero conseguito di meglio nell'esecuzione individuale. Al contrario, un più approfondito controllo della procedura concorsuale può garantire una migliore esitanza del credito, anche mediante eventuali attività sopravvenute nei quattro anni successivi all'apertura della Liquidazione.

Anche recente giurisprudenza è giunta a tale conclusione ed in particolare per situazioni simili e riconducibili a questa in esame, valgano i decreti di apertura della procedura di Liquidazione emessi dal Tribunale di Bologna - R.G. 5633/2018 - R.G. 6311/2019 – R.G. 22/2020 – R.G. 1033/2020.

4. SPESE DI VITA

Il **Nucleo familiare**, come da stato di famiglia (allegato 4) , è composto dal debitore, dal fratello e dai genitori pensionati. Le spese di casa sono di fatto suddivise in tre parti uguali, così come il mutuo.

Dall'esame degli estratti conto in realtà la richiedente spende pressoché tutto lo stipendio, che preleva con bancomat settimanali, per affrontare le sue spese. Nell'ottica di individuare un accantonamento mensile utile alla procedura, affronterà per i prossimi 4 anni una vita ancora più attenta alle spese privilegiando la salute e il suo lavoro, fissando quello che per lei è l'obiettivo primario di "second life": rifarsi una vita e una famiglia. Qui, il vero motivo per cui ricorre a questa procedura di composizione della sua crisi da sovraindebitamento.

Dal suo netto mensile lei deve far fronte alle spese di vita che, per raggiungere un livello dignitoso, non possono scendere al di sotto di 1.100 €. Questo livello è prossimo anche alla risultanza di una media Istat tra soglia di povertà (600 € circa) e media del consumo medio pro capite (1.666 €) per classe di età/residenza.

Questo limite minimo di 1.100 €, peraltro, gli consentirebbe di condurre una vita appena dignitosa durante il periodo della procedura di liquidazione del patrimonio.

Oltre alle spese attuali e documentate, la signora Paoletti dovrebbe affrontarne alcune straordinarie quali le cure dentali più urgenti e a seguire il progetto di costituirsi una famiglia.

SPESE DI VITA

LOREDANA PAOLETTI

quota personale per spese comuni con il gruppo familiare considerata nella misura di 1\3 del totale	ANNO		
		spese personali	
utenza acqua	120		
utenza energia	657		
utenza gas	300		
condominio	350		
manutenzione caldaia	100		
manutenzioni varie	250		
rate mutuo	2300		
alimenti	2200	3000	
vestiario		2400	
cura della persona		200	
spese mediche		500	
imprevisti		500	
su base annua	6277	6600	12877
su base mensile arrotondata			1100

La sig.ra Paoletti è perfettamente consapevole che, ai sensi dell'art. 14 – undecies (beni e crediti sopravvenuti) L.3/2012, per il periodo previsto dalla Liquidazione in anni 4, l'eventuale eccedenza dei redditi netti sul minimo vitale indisponibile potrebbe essere messa a disposizione del Liquidatore e dei creditori e più in generale della procedura.

5. ATTIVO

Si riepiloga di seguito la composizione del patrimonio immobiliare e mobiliare della debitrice istante, al fine di meglio comprendere la proposta e il piano di liquidazione così come formulato dalla stessa.

Beni immobili registrati: 1\3 civile abitazione come da ispezione ipotecaria (Allegato 11 BIS). Con valore approssimativo complessivo di circa 130.000€, per cui di **circa 43.200 euro**, con riferimento ad 1/3. Trattasi di un immobile utilizzato come abitazione principale sito a Castel San Pietro Terme (BO), in Via Guglielmo Marconi n. 21. Tale immobile è stato acquistato in data 09/09/2002 con rogito a cura del Dr. Raffaele Masi Degli Uberti, Notaio in Bologna, repertorio n. 52006, registrato all'Ufficio del Registro in data 26/09/2002, n. 30392/2002. Trattasi di un abitazione posta a piano terra,

consistenza 5,5 vani in proprietà per 1\3 in regime di comunione dei beni con il padre Paoletti Giuseppe e per 1\3 in regime di comunione dei beni con la madre Gabrijela Brlek ed è identificata catastalmente al: N.C.E.U. Comune di Castel San Pietro Terme (codice C265), Foglio , Mappale , sub , CATEGORIA a\3, Classe 2, superficie catastale mq 93, Rendita Euro 468,68.

Su detto immobile grava Ipoteca volontaria attiva a favore di BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. contro Paoletti Loredana, Paoletti Giuseppe e Gabrijela Brlek, derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario a rogito del Notaio Raffaello Masi Degli Uberti in data 09/09/2002 Repertorio 52007;

Ipoteca iscritta presso l'Agenzia del Territorio di Bologna in data 25/09/2002, Registro Particolare 9749, Registro Generale 44975. Importo mutuo: € 247.880,00 - Importo capitale: € 123.940,00.

Non risultano altri beni mobili di valore commerciale di cui il ricorrente risulta essere proprietario.

Beni mobili registrati: nessuno

Beni mobili in uso: si evidenzia solo un telefono cellulare di scarso valore utilizzato per motivi di lavoro; no arredi in quanto di proprietà dei genitori.

Liquidità messa a disposizione della procedura: impegno personale sullo stipendio da quantificarsi in circa 300 € mensili in costanza della liquidazione ($300 \text{ €} \times 48 \text{ rate} = 14.400 \text{ €}$)

Si richiede menzione espressa affinché vengano lasciate libere le somme dello stipendio e di altre indennità sottoposte a pignoramento dalla società Hera comm spa nel 2020. (allegato 21)

Nel considerare tale somma messa a disposizione della procedura è indispensabile valutare il reddito da lavoro percepito mensilmente in relazione alle spese di sostentamento del ricorrente, come sarà meglio esplicitato in seguito.

Liquidità extra: Impegno da parte di un familiare, pari ad € 2.000 che verrà destinato alla procedura.

L'attivo totale stimato è, pertanto, pari ad € 59.600.

Attualmente, dal 05/03/2019, la signora Paoletti Loredana svolge la professione di cuoco presso "Hotel ristorante da Paolo – Castel San Pietro Terme".

I redditi annui percepiti, ricavati dalle dichiarazioni dei redditi prelevate dal cassetto fiscale, sono i seguenti:

Anno	Reddito imponibile	Irpef netta + Addizionali	Bonus	Netto Anno	Netto Mensile (13 mensilità inclusa)
CU/2020	20.290	4.105	476	16.661	1.388
730/2019	17.567	3.323	794	15.038	1.253
730/2018	5.237	535	370	5.072	422

Sulla base delle considerazioni che precedono, la debitrice istante quantifica che, tolte le spese mensili necessarie per il suo mantenimento, risulta essere “disponibile”, per il momento, una quota dello stipendio per i creditori pari ad Euro 300,00, restando inteso che qualora la sig.ra Paoletti avesse entrate extra o incrementi salariali consistenti, l’eventuale extra reddito entrante sarebbe a disposizione dei creditori. Quest’importo considera anche il reddito prospettico dei prossimi anni.

Stipendio medio mensile (arrotondato) in normale periodo lavorativo	1.400,00 €
Fabbisogno mensile necessario al proprio sostentamento	1.100,00 €
Stipendio mensile eccedente il fabbisogno	300,00 €

La quota degli stipendi da destinare ai creditori sarà ovviamente determinata dal giudice ai sensi dell’art. 14-ter della Legge 3/2012: si precisa che ai fini della simulazione sopra riportata si è fatto riferimento a quanto comunicato dalla stessa debitrice in relazione alla quantificazione delle spese mensili del fabbisogno familiare ed alla stima dello stipendio medio mensile maturato.

Tale quantificazione dell’attivo (stipendi) è collocabile nella fattispecie di “redditi futuri” che, giurisprudenza consolidata prevede possibile in tema di liquidazione di patrimonio.

A titolo di menzione:

una recente pronuncia del Tribunale di Pordenone, “...in composizione collegiale (Pres. Tenaglia, est. Bolzoni) del 14.03.2019, che ha ritenuto di poter superare la soluzione negativa supportata da una interpretazione letterale dell’articolo 14 ter L. 3/2012, secondo la quale la norma fa specifico riferimento alla presenza di beni mobili e immobili da liquidare in assenza dei quali verrebbe meno la stessa ragione dell’istituto (istituto che prevede, tra l’altro, la nomina di un liquidatore proprio al fine di alienare i beni del debitore e soddisfare i creditori, operazioni del tutto superflue per somme già liquide e trasferibili).

A sostegno della tesi viene addotta la circostanza che nella nozione di “beni” di cui all’articolo

810 cod. civ. possano rientrare anche le somme di denaro, nonché:

il fatto che l’articolo 14 ter, comma 6, lett. b), L. 3/2012 esclude dalla liquidazione i redditi da stipendi e pensioni solo nei limiti di quanto occorre al mantenimento proprio e della famiglia;

il fatto che nel patrimonio da liquidare rientreranno ex articolo 14 undecies L. 3/2012 anche i crediti eventualmente sopravvenuti nel quadriennio successivo al deposito della domanda di ammissione alla procedura così da far rientrare all’interno del patrimonio del debitore ogni somma idonea a soddisfare i creditori.

TOTALE ATTIVO STIMATO	Euro 59.600,00
Finanza esterna	Euro 2.000,00
48 Rate mensili 300 euro cadauna	Euro 14.400,00
Cessione quota di proprietà immobile	Euro 43.200,00

6. PASSIVO

La documentazione prodotta e le ricerche effettuate dalla scrivente evidenziano che la sig.ra Paoletti Loredana risulta essere debitrice nei confronti dei seguenti soggetti:

a) Debito in carico all'Agenzia delle Entrate – Riscossione (allegato 5), che comprende:

	Ente Creditore	Notifica	Importo
Cartella	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR.PROV.LE	16/04/2010	4.268,42
Cartella	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR.PROV.LE	29/06/2013	8,60
Avviso di addebito	INPS SEDE DI IMOLA	20/12/2013	2.616,56
Cartella	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR.PROV.LE	19/06/2014	942,46
Avviso di addebito	INPS SEDE DI IMOLA	28/05/2014	1.634,21
Avviso di addebito	INPS SEDE DI IMOLA	08/10/2014	1.583,90
Cartella	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR.PROV.LE	09/07/2015	174,55
Cartella	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR.PROV.LE	20/06/2016	165,83
Cartella	CCIAA UFFICIO DIRITTO ANNUALE	16/05/2017	302,67
Cartella	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR.PROV.LE	16/05/2017	170,79
			11.867,99

b) Mutuo ipotecario prima casa, concesso dalla Banca Nazionale del Lavoro, cointestato con i genitori Paoletti Giuseppe e Brlek Gabrijela, da rimborsare in 120 rate mensili dell'importo di euro 347 cadauna a partire da 30.04.2019 e con scadenza 31.03.2029, con importo debitorio residuo per euro 34.980,00 come da CR e CRIF (allegato 6 e 7).

c) Fidejussioni cointestate per euro 48.926 ex Unipol Banca (ora BPER) intimazione del 2017 allegata e per euro 22.483 Banca Intesa, intimazione del 2014 allegata, visibile anche in CR e CRIF (allegato 6 e 7), credito ceduto a MBcredit Solutions spa, importo ridotto a euro 19.126,04 (allegato 6C).

d) Canoni affitto locale per euro 108.313,00 come da allegato 8

e) Sanzioni verbali ex 3 Jolly sas per euro 11.260,00. Come da allegato 9

f) Dipendenti ex 3 Jolly snc per retribuzioni e TFR per euro 16.878,00. Come da allegato 10 e 11

g) Fornitori merci per euro 5.039,65. Come da allegati 12, 13, 14, 15

h) Fornitori utenze più varie per euro 29.841,00 Come da allegati 16, 17, 18, 19

Oltre alle spese sopra riportate devono essere considerati debiti prededucibili i costi di procedura stimati in complessivi euro 2.393,85 (duemilatrecentonovantatre/85) come da preventivo di spesa inviato da OCC BOLOGNA accettato e controfirmato in data 27/11/2020. Tale importo rappresenta costo del

compenso da corrispondere all'OCC, a titolo di onorari oltre a spese e accessori di legge, determinato a norma dell'art. 14 del decreto 24/9/2014 n. 202 (*Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221*).

In sintesi la posizione debitoria della signora Paoletti Loredana può essere così riassunta:

Descrizione	credito ipotecario	credito privilegiato P e chirografario C
Agenzia delle Entrate-Riscossione		11.868 P
BNL MUTUO PRIMA CASA COINT 873	34.980	
UNIPOL FIDEIUSSIONE		48.926 C
INTESA FIDEIUSSIONE—credito ceduto a MBcredit Solutions spa		22.483 C
DEBITI ACCOLLATI DA SOCIETA':		
RETRIBUZIONI E TFR GARAVINA ERICA		4.381 P
RETRIBUZIONI E TFR BANGAU ALEXANDRA		12.498 P
LOCAZIONI		108.313 C
SANZIONI		11.260 P
CA DE MEDICI SRL		867 C
DISTILLERIE CAMEL SPA		945 C
HERA SPA> EUROPA FACTOR		636 C
TORREFAZIONE ALMETTI		2.591 C
SORIT C/HERA- TASSA RIFIUTI 2010-11-12		13.148 P
HERA COM -		7.719 C
CIRCONDARIO IMOLESE X TARI 2013		8.083 P
IMPOSTA PUBBLICITA' COMUNALE 2015-16-17		891 P
totali ripartizioni	34.980	254.586
Totale		289.566
Costi procedura come da preventivo approvato		2.393,85 P

Il valore indicato è dinamico in quanto potrebbe variare per importi dovuti a interessi di mora e a cartelle sospese per sgravio/oggetto di definizione agevolata che potrebbero non essere ancora conteggiati in maniera precisa negli estratti di ruolo AER.

7. PROPOSTA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

La proposta si basa sulla liquidazione dei beni del sovraindebitato. Per la nozione di beni ricorriamo all'art. 810 c.c. il quale recita che "Sono beni le cose che possono formare oggetti di diritti".

Per tali possiamo dunque includere oltre il ricavo della vendita della quota immobiliare anche i redditi futuri come al precedente punto 5) dibattuto, che qui richiamiamo, con i frutti del suo lavoro dipendente oltre ad un extra di 2.000,00€ donatogli da un parente.

In Sintesi si propone:

- Fissazione del livello di disponibilità minimo per le spese di vita in 1.100,00€ mensili
- Messa a disposizione per tutta la durata della procedura in base ai termini di legge, dell'eccedenza al reddito minimo di cui sopra, suddividendo l'importo nei mesi di stipendio.
- Messa a disposizione di ulteriori 2.000,00€ quale extra utili che provengono da un intervento di un parente della ricorrente.

I crediti precedenti all'ammissione del piano, ma di cui si ignora l'esistenza, saranno liquidati nella misura massima del ricavato messo a disposizione.

Laddove pervengano ulteriori attività e/o entrate nel corso del quadriennio, le stesse verranno messe a disposizione del liquidatore.

8. ATTENDIBILITA' DEL PIANO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda del ricorrente è contenuto nella relazione del Professionista incaricato di cui alla Relazione Gestore della Crisi (allegato 22).

9. RISERVA DI PROPORRE MODIFICHE

La ricorrente, come già accennato, si riserva, di apportare eventuali modifiche, integrazioni o correzioni ai sensi dell'art.9 comma 3-ter L.3/2012.

Alla luce di quanto sopra esposto e documentato, la ricorrente

CHIEDE

- di dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art.14-ter della L.3/2012 sulla base di quanto sopra esposto con decreto ex art. 10.1.
- la Nomina, ai sensi dell'art. 14 quinquies, comma 1, L.3/2012 di un liquidatore, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F., e per il quale, in funzione di economia processuale, si suggerisce lo stesso professionista incaricato dal OCC Ordine Commercialisti, nella persona del Dott. Elio Arcuri, attuale gestore della crisi.
- di disporre la pubblicazione della proposta e del decreto nei siti preposti;
- di disporre che non potranno essere iniziate e/o proseguite, sotto pena di nullità azioni cautelari o esecutive né acquistati eventuali diritti di prelazione sul "patrimonio" oggetto della liquidazione;

-che non vengano dunque intraprese azioni sullo stipendio attuale o futuro;
-di fissare i limiti di cui all'art.14-ter, comma 6, lett.b L.3/2012, nell'importo minimo di almeno 1.100,00 € mensili per consentire un minimo vitale ed una vita dignitosa volta a recuperare anni di disagio e al fine di riacquistare un ruolo maggiormente integrato nella società con l'ipotesi di cominciare a farsi una famiglia.

- di fissare nel termine di legge, attualmente 4 anni ma in via di modifica, il tempo di esecuzione della liquidazione ai fini degli artt. 14-undecies e 14-terdecies della Legge 3/2012.

- di disporre la riunione e il coordinamento delle richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento presentate distintamente dai due fratelli Paoletti Sandro e Paoletti Loredana, membri della stessa famiglia, conviventi e con stessa origine del sovraindebitamento. (art. 7-bis Procedure familiari – D.L. 28 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020 n. 176)

DELEGA

la d.ssa Maria Teresa Piccinnu, dottore commercialista iscritta all'ordine dei dottori commercialisti di Bologna, a rappresentare la ricorrente in ogni stato del presente procedimento, conferendogli ogni più ampio potere e facoltà di legge ed eleggendo domicilio presso il suo studio così come indicato in epigrafe.

Ai fini della determinazione del contributo unificato si dichiara che il contributo unificato di cui al D.p.r. 115/2002 è pari ad € 98,00.

Si allegano (con riserva di eventuale integrazione):

1. Copia documento del ricorrente
2. Carichi penali
3. Redditi
4. Certificati anagrafe e stato di famiglia
5. Agenzia Riscossione - estratto
6. CR Banca D'Italia, ingiunzioni e cessione a MBCredit Solutions spa
7. CRIF
8. Locazione Emiliani
9. Sanzioni lavoro
10. Garavina - dipendente

- 11. Bangau – dipendente
- 12. Ca de medici – fornitore
- 13. Camel spa – fornitore
- 14. Europa factor – fornitore
- 15. Torrefazione Almetti – fornitore
- 16. Hera
- 17. Sorit
- 18. Tares
- 19. ICA
- 20. Buste paga 2021
- 21. Atto pignoramento stipendio
- 22. Relazione particolareggiata gestore

Castel San Pietro Terme, 6/4/2022

in fede

Loredana Paoletti

Paoletti Loredana